



Città di Vigevano

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 9 giugno 2011

Modificato: con deliberazione di C.C. n. 35 del 27/06/2013;

con delibera di giunta n. 156 del 13/06/2018;

con delibera di C.C. n. 51 del 29/06/2021

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Campo di Applicazione

Art.2 Finalità

Art.3 Prevenzione della produzione di rifiuti

Art.4 Recupero dei rifiuti

Art.5 Smaltimento dei rifiuti

Art.6 Classificazione

Art.7 Esclusioni

Art.8 Competenze del Comune

Art.9 Informazioni e comunicazioni all'utente

Art.10 Oneri dei produttori e dei detentori

Art.11 Ordinanze con tingibili e urgenti

Art.12 Divieti di abbandono

Art.13 Bonifica

Art.14 Gestione ambiti territoriali ottimali

TITOLO II

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art.15 Definizione

Art.16 Conferimento

Art.17 Conferimento e raccolta rifiuti urbani, anche differenziati

Art.18 Conferimento e raccolta di particolari categorie di rifiuti

Art.19 Pulizia e disinfezione dei contenitori

Art.20 Trasporto

Art.21 Stazioni di trasferimento – trasbordo

Art.22 Efficacia delle modalità di espletamento del servizio

CAPO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.23 Definizioni

Art.24 Raccolta, spezzamento e trattamento

Art.25 Modalità di espletamento del servizio

Art.26 Cestini stradali

Art.27 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Art.28 Pulizia dei terreni non edificati

Art.29 Pulizia dei mercati

Art.30 Aree occupate da pubblici esercizi

Art.31 Aree adibite a luna – park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Art.32 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Art.33 Carico e scarico di merci e materiali

Art.34 Rimozione dei rifiuti abbandonati

CAPO III – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.

Art.35 Particolari categorie di rifiuti

TITOLO III – DISPOSIZIONI E DIVIETI COMUNALI

Art.36 Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate

Art.37 Regolamento Area Cani

Art.38 Ulteriori divieti e disposizioni

TITOLO IV – VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art.39 Controlli

Art.40 Sanzioni

Art.41 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art.42 Efficacia del presente Regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, degli imballaggi, con particolare riferimento ai rifiuti urbani e assimilati agli urbani. Il regolamento viene adottato ai sensi dell'art.198 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art. 2 Finalità

1. La gestione dei rifiuti, consistente nelle operazioni di conferimento, raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine, innanzi tutto, di assicurare la tutela igienico-sanitaria delle persone, degli animali e dell'ambiente.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3

Prevenzione della produzione di rifiuti

Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative atte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, favorendone il recupero e prevenendone la pericolosità.

Art. 4

Recupero dei rifiuti

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di iniziative che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Art. 5

Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riciclaggio.

Art.6

Classificazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali,
- secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento TARES, approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 27/06/2013;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), ed e).

2. Sono rifiuti speciali, purchè non assimilati agli urbani, come da deliberazione di C. C. cui al punto precedente:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 C.c;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184 bis 185 e 186 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

3. Sono rifiuti pericolosi:

i rifiuti precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. contraddistinti dall'asterisco.

Art.7

Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dal presente regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto relativamente alla bonifica dei siti inquinati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale, allo stato naturale, scavato durante l'attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;

- f) le materie fecali, se non contemplate dalla lettera h) e ad eccezione di quelli normati dall'art.37 comma 1, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali morti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità al regolamento CE n.1774/2002;
- j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117 del 30 maggio 2008;
- k) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della commissione del 3 maggio 2000 e s.m.i.

Fatte salve le disposizioni derivanti dalle normative comunitarie specifiche.

Art. 8

Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e all'articolo 198 del D.Lgs. 152/06 (Ambiti territoriali ottimali).
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 184 , co. 2, lett. f) in combinato disposto con l'art. 198 del D.Lgs. 152/06 (rifiuti provenienti da esumazione e tumulazione);
 - e) l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, ma non ai fini dello smaltimento, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o delle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o delle spiagge lacuali e delle rive dei corsi d'acqua.
3. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
4. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo unico ordinamento enti locali), e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
5. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

Art. 9

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio preposto del Comune; a questo scopo, tali strutture ricevono i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo a fornire risposta al richiedente.
2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, con la scuola e con esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti.

3. Particolare attenzione è rivolta alla disciplina della raccolta differenziata, che costituisce obbligo imposto dalle disposizioni normative in materia e al cui rispetto sono tenuti, oltre all'Amministrazione comunale, tutti i cittadini attraverso il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento (allegato B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge (articolo 194 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 11

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

2. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;

3. entro 120 giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta Regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso dei termini e di accertata inattività, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio diffida il Presidente della Giunta Regionale e può adottare le iniziative necessarie ai predetti fini.

4. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

5. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, può adottare oltre i predetti termini le ordinanze sopra citate, dettando specifiche prescrizioni. (art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Art. 12

Divieti di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;

2. E' vietato il posizionamento dei sacchi contenenti i rifiuti sulla strada nei giorni in cui non è previsto il servizio di raccolta;

3. E' vietato conferire in maniera non differenziata i rifiuti;

4. E' vietato disfarsi di qualunque rifiuto attraverso l'abbandono su suolo pubblico.

5. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nella rete fognaria e nelle caditoie stradali.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni del presente regolamento, chiunque violi i divieti di cui dal comma 1 al comma 4 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 192, co. 3 d.lgs. 152/06, dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

7. Qualora la responsabilità del fatto sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art 192 del d.lgs. 152/06 in combinato disposto con l'art. 255; che va da: € 300,00 a € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma di € 250,00, come previsto dalla delibera di giunta n. 156 del 13/06/2018.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art 192 del d.lgs. 152/06 in combinato disposto con l'art. 255; che va da € 300,00 a € 3.000,00. Se la violazione riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Art.13 Bonifica

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali mediante sostanze potenzialmente inquinanti è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve mettere in atto, entro le prime 24 ore, misure atte a contenere la contaminazione;

b) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune e alla Provincia territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

c) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza.

d) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Provincia il progetto di bonifica delle aree inquinate. L'ufficio ecologia del Comune fornirà le necessarie informazioni per l'espletamento dell'iter sinteticamente sopra descritto, come previsto dall'art. 242 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

2. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia.

3. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Provincia. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Provincia può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

5. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per

l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e de i piani territoriali.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

7. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente. Le spese sostenute verranno addebitate ai responsabili, qualora fossero individuati

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D.P.R. 66/2001 n.380.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

11. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.

Art. 14

Gestione ambiti territoriali ottimali

Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 15

Definizione

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:

a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi della deliberazione di C.C. vigente.

2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti principalmente attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

3. Il Comune e il gestore del servizio organizzano periodicamente le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art.16

Conferimento

1. I rifiuti urbani pericolosi e non, e quelli assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc..., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento, negli idonei contenitori chiusi forniti dal gestore del servizio.

3. Gli scarti vegetali, provenienti da piccole manutenzioni di giardini, devono essere collocati all'interno dei cassonetti e/o contenitori ad essi dedicati.

4. Circa i rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento è disposto quanto segue:

a) Il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a) e 1.b) del precedente art. 15 deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei contenitori singoli o condominiali, nel caso in cui vengano forniti dal gestore del servizio.

b) E' fatto divieto assoluto ai cittadini di modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

c) Non devono essere conferiti nei contenitori, stradali e domiciliari, insieme ai rifiuti urbani non pericolosi ed assimilati, i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali pericolosi
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
- rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso.
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate.

Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume;

d) E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi dei contenitori destinati alla raccolta di rifiuti e cestini stradali.

e) Le utenze presso le quali avviene il porta a porta, conferiscono la frazione non recuperabile mediante sacchi, gli stessi devono essere depositati ben chiusi a bordo strada negli orari e giorni indicati dal gestore. E' vietato conferire i rifiuti in sacchi non trasparenti, che non permettono alla vista d'individuare il tipo di rifiuto contenuto (tipo il vecchio sacco nero o di altro colore opaco).

f) Le frazioni recuperabili (vetro, carta, imballaggi in plastica, banda stagnata/alluminio, organico, verde) vanno conferite attraverso gli appositi contenitori individuali o condominiali; in particolare, la frazione organica prima di essere immessa nell'apposito contenitore o, nel caso della carta, impilandola.

g) Il servizio di raccolta delle frazioni recuperabili e non, è espletato negli orari indicati dal gestore; pertanto gli utenti devono conferire i rifiuti esclusivamente nella giornata in cui è previsto il servizio di raccolta, stabilito con apposita ordinanza annuale.

h) Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio il quale provvede ad espletare le necessarie verifiche e a ricercare le soluzioni atte a risolvere i problemi esposti dagli utenti.

i) Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti (alberghi, esercizi commerciali, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente.

5. Circa i rifiuti urbani interni ingombranti è disposto quanto segue:

a) I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 15 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità, meglio specificate nel successivo art. 18:

□□□ presso l'area appositamente attrezzata del gestore;

□□□presso la propria abitazione previo accordo telefonico con il gestore della raccolta rifiuti.

b) E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

6. Sono oggetto di separato conferimento, secondo le modalità indicate, i seguenti rifiuti pericolosi:

a) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici.

b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio.

c) Gli accumulatori al piombo esausti devono essere conferiti presso l'area attrezzata del gestore.

d) Gli oli minerali esausti devono essere conferiti ai rivenditori o, in alternativa, presso l'area attrezzata.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. a) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. b) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. c) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. d) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma di € 250,00, come stabilito con delibera di giunta n. 156 del 13/06/2018.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. e) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. f) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. g) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. h) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4, lett. i) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 5, lett. b) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6, lett. a) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6, lett. b) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6, lett. c) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6, lett. d) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 17

Conferimento e raccolta rifiuti urbani, anche differenziati

1. Ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni il territorio comunale è stato suddiviso in zone, individuate dal Comune con apposita Ordinanza.

Art. 18

Conferimento e raccolta di particolari categorie di rifiuti

1. Rifiuti urbani ingombranti

- a) Gli utenti residenti nel Comune di Vigevano possono conferire i propri rifiuti ingombranti presso il centro multiraccolta situato in Via Ristori, gestito da personale abilitato, negli orari indicati sul sito internet istituzionale di ASM ISA.
- b) Il conferimento dei materiali suddetti è gratuito.
- c) In occasione dei conferimenti l'addetto provvede al corretto conferimento da parte del cittadino.
- d) l'eventuale ritiro gratuito a domicilio. (massimo 4 pezzi per appartamento) può avvenire, previa prenotazione, telefonando al numero 0381.697244.

2. Rifiuti di imballaggi presso utenze commerciali e produttive.

- a) Il gestore provvede alla raccolta domiciliare degli imballaggi presso le utenze commerciali e produttive che usufruiscono di detto servizio.
- b) Gli imballaggi devono essere esenti da altri rifiuti ed i cartoni devono essere ridotti di dimensioni; essi devono essere esposti in un punto facilmente accessibile, all'esterno dell'utenza o con le modalità concordate con il gestore.
- c) La raccolta viene effettuata con frequenza settimanale secondo un calendario predisposto dal gestore ed appositamente divulgato presso le utenze, anche con un servizio personalizzato presso le utenze commerciali e/o produttive.

3. Rifiuti urbani soggetti a raccolta particolare

- a) Farmaci: il gestore del servizio provvede alla distribuzione di idonei contenitori per la raccolta presso le farmacie e gli ambulatori medici. Gli stessi contenitori sono svuotati dal gestore con frequenza mensile.
- b) Pile: il gestore del servizio provvede alla distribuzione presso scuole, rivenditori ed utenze commerciali di appositi contenitori per la raccolta che sono svuotati con frequenza mensile;
- c) Accumulatori al Pb esausti (ad es. batterie per autovetture): tali rifiuti vanno conferiti presso il centro multiraccolta del gestore del servizio.
- d) Oli esausti minerali o vegetali: gli oli minerali esausti possono essere conferiti gratuitamente presso tutti i distributori di carburante; gli oli vegetali possono essere conferiti gratuitamente presso il centro multiraccolta.
- e) Toner e cartucce esauste per fotocopiatrici e stampanti: le utenze possono richiedere il servizio di raccolta al gestore che provvederà al loro ritiro e al successivo recupero.
- f) i rifiuti ingombranti sono descritti nell'allegato A.

4. Verde da manutenzione di grossi appezzamenti di terreno o interventi straordinari.

I proprietari di grossi appezzamenti di terreno devono conferire a Ditte autorizzate i propri rifiuti vegetali.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) e d) , ovvero non conferisce rifiuti ingombranti presso il centro multi raccolta e/o li abbandona, senza la dovuta prenotazione al numero predisposto, è punito con la sanzione amministrativa di una somma di euro 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3, lett. da a) a d) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3, lett. e) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 19

Pulizia e disinfezione dei contenitori

- 1. Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa cura dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, compresi quelli delle utenze selezionate, nonché alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
- 2. Il lavaggio dei contenitori messi a disposizione delle utenze selezionate e familiari è a carico dell'utente stesso.
- 3. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori stradali sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e comunque qualora si ravvisi la necessità, a seguito di segnalazione

dell'utente o degli organi preposti ai controlli. Il liquido prodotto in seguito alle operazioni di lavaggio è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

Art. 20

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati, ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 21

Stazioni di trasferimento – trasbordo

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il gestore propone all' Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti pubblici nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori, rumori, dispersioni nell'aria di polveri e sul suolo di liquami o rifiuti.

2. Le eventuali stazioni di trasbordo, autorizzate ai sensi della normativa vigente, sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

Art. 22

Efficacia delle modalità di espletamento del servizio

1. Tutte le disposizioni disciplinanti le modalità di espletamento del servizio e riportate nel presente capo potranno subire modifiche al verificarsi di diverse esigenze organizzative del servizio, previo accordo con l'Amministrazione Comunale. Tali eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 23

Definizione

Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche comprese le aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

Art. 24

Raccolta, spazzamento e trattamento

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio all'interno del perimetro di Iniziativa Comunale definito dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino .

2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere tutte le parti urbanizzate della città.

3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali, in particolare:

- le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè siano aperte permanentemente al pubblico transito e pavimentate;
- le piazze;
- i marciapiedi;
- le aiuole spartitraffico, le aree di corredo alle strade, le banchine stradali ivi comprese le scarpate;
- i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- le aiuole, i giardini e le aree verdi;
- le spiagge pubbliche situate nei pressi del Fiume Ticino.

Art. 25

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare cartacce, detriti, fogliame, polvere, rottami e simili, rifiuti ad esclusione di quelli pericolosi per i quali la normativa prevede specifiche procedure di smaltimento.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati anche per il lavaggio della sede stradale.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

6. Il Comune potrà attivare ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 26

Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede allo svuotamento dei cestini stradali con frequenza giornaliera nell'area del centro storico, e con periodicità settimanale in periferia.

2. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti, come definiti dall'articolo 15.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 250,00

Art. 27

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare l'abbandono di rifiuti da parte di

terzi.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica, la Provincia e l'A.R.P.A. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 28

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie precauzioni, curandone con diligenza la manutenzione. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 29

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori, predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, o conferiti nei punti indicati dal gestore.

2. Il gestore provvederà, al termine della manifestazione/mercato, allo spazzamento meccanico e manuale delle aree adibite a mercati ordinari, fiere e mercati straordinari autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 30

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni, o comunque secondo orari concordati con il Gestore del servizio.

3. All'orario di chiusura, l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, dell'area circostante il locale.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 31

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna - park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo, durante il periodo di permanenza, il servizio di raccolta e di pulizia del suolo pubblico per le aree interessate da tali manifestazioni viene garantito dal versamento della tassa rifiuti.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, e a concordare con il gestore del servizio le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 32

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Il gestore del servizio è tenuto alla rimozione dei rifiuti conferiti presso le aree adibite a sosta temporanea (es.camper e roulotte) ed al periodico svuotamento dei cestini ivi depositati.

Art. 33

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.
 2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
 3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di legge e di regolamento.
- Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 34

Rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente art. 12, ove si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, ove possibile, tramite il personale a ciò preposto, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.; nei confronti dei responsabili dell'abbandono, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.
3. Nel caso non sia individuabile il responsabile dell'abbandono dei rifiuti, alla rimozione degli stessi provvederà

il proprietario o il titolare dei diritti reali e personali di godimento sull'area nel caso in cui il fatto sia imputabile allo stesso a titolo di dolo o colpa; in caso contrario vi provvederà il Comune.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dagli art. 27 e 28 del presente regolamento.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 35

Particolari categorie di rifiuti

1.
 - a) Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso.(RAEE) I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere o lasciate presso il negozio in cui si effettua l'acquisto del bene sostitutivo, o conferite alla Piattaforma del gestore autorizzata alla raccolta differenziata, o consegnati al gestore durante il servizio di raccolta domiciliare (preventivamente prenotato).
 - b) Oli e grassi vegetali ed animali esausti possono essere conferiti alla Piattaforma per la raccolta differenziata del gestore, anche se provenienti da pubblici esercizi di ristorazione e simili.
 - c) Siringhe e aghi abbandonati. Deve essere fatta segnalazione al numero 0381.697211 (attivo 24h/24h), il gestore farà pervenire un operatore atto a tale ritiro.
 - d) Rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi. Possono essere conferiti alla Piattaforma per la raccolta differenziata del gestore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuto: latte di vernici, solventi, materiali ferrosi, accumulatori al Pb, apparecchiature contenenti Pcb, batterie ed accumulatori, pneumatici fuori uso, rifiuti ingombranti, carta e cartone, vetro e lattine, plastica e legno
 - e) Rifiuti inerti. Devono essere conferiti, con idoneo mezzo di trasporto, presso impianti autorizzati al loro recupero o smaltimento.
 - f) Rifiuti di amianto. Devono essere trattati e smaltiti da Ditta specializzata ed Autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia.
 - g) Toner e Cartucce stampanti: le utenze possono richiedere il servizio di raccolta al gestore che provvederà al loro ritiro e al successivo recupero.
2. Gli orari di apertura della piattaforma si trovano sul sito internet istituzionale di ASM ISA.
3. Presso la piattaforma deve essere sempre presente almeno un operatore in grado di informare e aiutare gli utenti. 4. Alla piattaforma possono conferire solo gli abitanti del Comune di Vigevano, pertanto l'operatore provvederà a chiedere i documenti di chi vi accede.
4. Gli utenti dovranno portare autonomamente i propri rifiuti presso l'impianto e provvedere a depositarli negli appositi contenitori.
5. E' vietata l'immissione nei contenitori, atti a raccogliere i rifiuti differenziati, di rifiuti che possano danneggiare i mezzi per lo svuotamento degli stessi e di rifiuti accesi o non completamente spenti.

Per ulteriori informazioni contattare lo 0381.697244.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO III DISPOSIZIONI E DIVIETI COMUNALI.

Art. 36

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo ai proprietari, agli inquilini, agli amministratori di condominio, agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di:
 - a – dalle ore 7.00 alle ore 19.00 provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di metri 2;
 - b.- nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni o in altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio;
 - c – rompere e coprire con materiale antisdrucchiabile il ghiaccio che vi si formi, nonché tenere sgombrare le bocchette di scarico situate davanti alle loro proprietà
 - d. – in caso di pericolo, provvedere alla segnalazione con adeguati transennamenti.
 - e. – In caso di abbondanti nevicate l'Amministrazione comunale potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. In tal caso l'operazione di sgombero dovrà essere effettuata previa adozione delle necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.
 2. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
 3. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
 4. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata, in modo da intralciare la circolazione o ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali, ovvero a ridosso di siepi o ai contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti. Al contrario, la neve dovrà essere ammassata sulla carreggiata ai margini dei marciapiedi o, nel caso in cui il marciapiede non ci sia, ad una distanza di metri 1 dal muro di fabbricati e recinzioni di confine.
 5. Ai proprietari di piante i cui rami sovrastano le aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo all'asportazione della neve ivi depositata.
 6. Il Gestore del servizio deve provvedere alla rimozione della neve nelle principali strade, vie, parcheggi, piazze pubbliche, in corrispondenza delle fermate degli autobus e degli ingressi degli edifici pubblici, nonché nelle aree adibite alle attività mercatali.
- Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, lett. d) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, lett. e) del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art.37

Regolamento Area Cani

In quest'area i proprietari dei cani hanno l'obbligo di:

1. Raccogliere le deiezioni solide e conferirle, in busta chiusa, nell'apposito cestino stradale;
2. Custodirli in modo da non molestare persone e/o altri animali;
3. Avere cura di chiudere il cancello una volta entrati nell'area.
4. I cani all'interno dell'area a loro destinata possono correre e giocare senza l'obbligo del guinzaglio o della museruola.
5. È vietato l'accesso all'area per i cani affetti da malattie infettive.
6. Qualora siano presenti, sul territorio comunale, gli erogatori di sacchetti per le deiezioni canine, gli utenti potranno prendere massimo 2 sacchetti per volta per ogni cane al seguito.

Si rammenta che il proprietario, o accompagnatore, del cane è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Le somme previste a titolo di sanzione dal presente articolo verranno utilizzate per la gestione e la manutenzione delle Aree Cani presenti sul territorio del Comune di Vigevano.

Art. 38

Ulteriori divieti e disposizioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana, è vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di piccole dimensioni quali ad es: mozziconi, carta, chewingum, ecc.

2. È vietato sputare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. È fatto obbligo, a chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, oltre allo smaltimento a norma di legge dei propri rifiuti, di pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.

4. È fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione delle zanzare, alle ditte e officine che effettuano detenzione, anche temporaneamente, di copertoni:

- a. di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastarli all'aperto e coprirli con teli plastici fissi al fine di impedire che gli stessi possano raccogliere acqua piovana;
- b. in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, di provvedere a eseguire, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche) comunicando con 48 ore di anticipo la data e l'ora di intervento al Dipartimento di prevenzione dell'ATS di Pavia.

5. È fatto obbligo, ai fini della prevenzione dalla proliferazione delle zanzare, alle ditte che effettuano attività di rottamazione o demolizione auto, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, eseguire dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 20-30 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche) comunicando con 48 ore di anticipo la data e l'ora di intervento al Dipartimento di prevenzione dell'ATS di Pavia.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di

una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma di euro 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39

Controlli

1. I controlli relativi al regolare conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del regolare espletamento del servizio competono agli agenti e ufficiali di Polizia Locale e agli altri ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, nonché al personale a ciò specificatamente autorizzato; che riferisce all'ufficio ecologia del Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti. Ai sensi dell'art.13 L. 24/11/81 n.689 e dell'art. 27 L.R. n. 01/2012, il Sindaco attribuisce la nomina di "ausiliario ambientale" a cittadini volontari, appartenenti ad associazioni legalmente riconosciute e aventi finalità di tutela degli animali e di difesa del patrimonio zootecnico e ambientale, in possesso dei requisiti per la nomina a guardia giurata volontaria previsti dal TULPS, per le violazioni previste dal presente regolamento e dal regolamento di tutela degli animali vigente. Sono inoltre preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, limitatamente alle disposizioni relative al conferimento dei rifiuti e a quanto previsto dall'art. 37 comma 1, e dell'art. 69 bis, relativo alle deiezioni canine del Regolamento di Polizia Urbana il personale dell'ASM-ISA SPA, che gestisce per il Comune di Vigevano i servizi di igiene ambientale, a ciò espressamente incaricato con apposito provvedimento del Sindaco, attributivo della nomina di "ausiliario ambientale".

La nomina ad "ausiliario ambientale" è subordinata alla dimostrazione di idoneità, a seguito di apposita formazione e superamento esame finale effettuata da personale del Comando di Polizia Locale.

Art.40

Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento per cui non sia prevista una sanzione specifica, si applica l'art. 7bis d.lg.s. 267/00. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 delle Legge 689/1981 ha facoltà di stabilire nell'ambito del minimo e massimo edittale un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 art. 16 comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore.

2. Qualora, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, venissero accertate a carico del medesimo soggetto più violazioni della medesima norma del regolamento, verrà applicata, all'atto dell'emissione del provvedimento ingiuntivo la sanzione in esso prevista aumentata di € 100,00 per ogni violazione successiva alla prima e sino ad un massimo di € 500,00.

3. Quando viene accertata la violazione di una norma il responsabile della violazione dovrà cessare immediatamente l'attività e/o il comportamento illecito e provvedere, ove possibile, all'immediata rimessa in pristino dei luoghi. Se dalla violazione può derivare un pericolo per l'incolumità pubblica, il ripristino deve avvenire entro 24 ore dall'accertamento. Se dalla violazione non deriva alcun pericolo per l'incolumità, il ripristino deve avvenire entro 5 giorni da calendario, successivi all'accertamento. Di tali obblighi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Le spese sostenute per il

ripristino dei luoghi, relativamente a violazioni dell'art. 18 comma1 e dell'art. 38 comma 3, verranno addebitate da ASM ISA al trasgressore o all'obbligato in solido della violazione.

4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/81, dalla L.R. n. 01/2012 e dal D.Lgs. 267/00.

Art. 41

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 42

Efficacia del presente regolamento

2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

3. Sono abrogati gli artt. 68-71-81 comma 7,8,9 del Regolamento di Polizia Urbana (approvato con D.C.C. n.5/2008)

160103	PNEUMATICI FUORI USO
170904 170107	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA'DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170106
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI
200140	METALLO
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI
200102	VETRO (LASTRE)
200138 150103	LEGNO
150106	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
200136	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121, 200123, 200135 – RAGGRUPPAMENTO RAEE R2
200136	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121, 200123, 200135 – RAGGRUPPAMENTO RAEE R4
200123*	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI – RAGGRUPPAMENTO RAEE R1
200121*	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO – RAGGRUPPAMENTO RAEE R5
200135*	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 200121, 200123 CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI–RAGGRUPPAMENTO RAEE R3
200132	MEDICINALI
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI
200127*	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
200125	OLII E GRASSI COMMESTIBILI
200126*	OLII E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125
200133*	BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601,160602 E 160603, NONCHE' BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
080318	TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317